

PROFUGHI E NON

Svolta sull'immigrazione. L'Ue adotta un elenco dei paesi sicuri

POLITICA

14_02_2026



Anna Bono



Il 10 febbraio il Parlamento europeo ha approvato, con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni, la creazione di un elenco Ue di paesi di origine sicuri e, con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astensioni, l'adozione del concetto di "paese terzo sicuro".

Entrambe le nuove norme riguardano gli extracomunitari che arrivano in Unione Europea illegalmente e si giustificano chiedendo asilo.

Per chi è originario di uno di questi paesi è prevista una procedura più semplice e rapida per esaminarne il caso poiché si tratta di paesi che non sono in guerra o in cui delle componenti sociali vengono perseguitate. «Spetterà al singolo richiedente – spiega il sito web del Parlamento Europeo – dimostrare che tale disposizione (la procedura accelerata, n.d.A.) non dovrebbe applicarsi nel suo caso, a causa di un fondato timore di persecuzione o del rischio di subire gravi danni in caso di rimpatrio».

I primi paesi riconosciuti come sicuri sono: Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Si prevede che altri se ne possano aggiungere: ad esempio, quelli candidati all'adesione all'Ue, «salvo circostanze pertinenti quali violenze indiscriminate nel contesto di un conflitto armato, un tasso di riconoscimento delle domande di asilo a livello Ue superiore al 20% o sanzioni economiche dovute ad azioni che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali». In effetti molti altri dovrebbero essere considerati altrettanto sicuri: tra quelli dai quali arrivano la maggior parte degli emigranti illegali, Pakistan, Algeria, Senegal, Guinea, Ghana, Benin.

Se questa norma fosse stata in vigore nel 2025, in Italia avrebbe riguardato quasi metà delle persone arrivate illegalmente via mare nel corso dell'anno: almeno 31.892 sul totale di 66.296, pari a più del 48%. In effetti il governo italiano aveva già stabilito che tutti questi Stati, salvo l'India, e altri ancora dovessero essere considerati sicuri: l'Algeria, ad esempio, dalla quale nel 2025 sono arrivati 1.719 emigranti. Ma i ricorsi presentati per le procedure accelerate decise dal nostro governo, da effettuarsi nel centro allestito in Albania, si fondavano sul fatto che l'individuazione di paesi da considerarsi sicuri doveva essere unanime, valida per tutti i membri Ue.

Adesso questo ostacolo sembra essere superato: è un primo passo verso il riconoscimento di quello che notizie, dati e statistiche dimostrano da anni e cioè che la maggior parte delle persone che arrivano in Italia, e nel resto dell'Unione Europea, via mare e via terra, non fuggono da situazioni di violenza estrema e generalizzata, da guerra e persecuzione, e pertanto chiedere asilo è l'espedito che usano perché garantisce loro di non essere fermati e respinti. Finalmente se ne prende atto e si provvede di conseguenza.

L'altra norma approvata dal Parlamento europeo – il concetto di “paese terzo sicuro” – fa sì inoltre che possa essere rifiutata la richiesta di asilo presentata da una persona, anche se non è cittadina di uno dei paesi sicuri, a tre condizioni: l'esistenza di

un legame tra il richiedente e un paese terzo, come ad esempio la presenza di familiari nel paese, una precedente permanenza in quel paese o l'esistenza di legami linguistici, culturali o simili; il fatto che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell'Ue, paese nel quale avrebbe potuto richiedere protezione internazionale e ottenerla; l'esistenza di un accordo o di una intesa con un paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell'Ue, per l'ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati. In sostanza, se una persona proviene da un paese terzo sicuro, anche se non è il suo di origine, deve dimostrare di avere fondatissimi motivi per non aver chiesto asilo in quel paese. È una disposizione coerente con quanto prescrive la Convenzione di Ginevra per i rifugiati che anzi all'articolo 31 specifica che gli stati membri si impegnano «a non prendere sanzioni penali a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali» contro «i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell'articolo 1 (quello che spiega a chi si applica il termine 'rifugiato'), per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari».

Questa seconda norma dispone, a garanzia di chi chiede asilo per fondati motivi, che gli accordi o le intese conclusi dall'Unione Europea o dai suoi Stati membri con un paese terzo sicuro devono includere una disposizione vincolante che obblighi il paese terzo a esaminare la richiesta di protezione internazionale presentata dalle persone interessate. Inoltre stabilisce che il ricorso contro una decisione di inammissibilità di una richiesta di asilo d'ora in poi non sospenderà automaticamente una decisione di rimpatrio del richiedente.

Dal momento della loro applicazione, si vedrà quanto le nuove norme Ue saranno efficaci contro l'emigrazione illegale. Un primo effetto positivo dovrebbe esserci. Mentre un profugo cerca un qualsiasi luogo sicuro, in cui vivere fino a quando non potrà fare ritorno a casa, gli emigranti illegali che non fuggono da minacce alla vita, alla violenza e alla libertà è in Europa che vogliono riuscire a trasferirsi, non altrove. La prospettiva di spendere migliaia di dollari senza la certezza di poter rimanere in Europa dovrebbe avere un effetto deterrente.

Quando nel 2018 furono adottati in Italia i decreti sicurezza, che eliminarono il permesso di soggiorno per motivi umanitari concesso ogni anno a decine di migliaia di richiedenti asilo che non avevano i requisiti per ottenere protezione internazionale, e furono introdotti altri ostacoli all'immigrazione illegale, l'effetto fu immediato: da 119.369 nel 2017, gli sbarchi scesero a 23.370 nel 2018 e a 11.471 nel 2019.